

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 19/02/2021

FATTO

I ricorrenti, premesso di essere contitolari di n. 7 buoni postali fruttiferi (BPF) serie Q/P emessi tra il 1987 e il 1988 (utilizzando il modello della serie P su cui, a seguito del D.M. 13 giugno 1986, è stato apposto il timbro recante l'indicazione della serie Q/P e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno), lamentano che l'importo che l'intermediario ha liquidato tra il 2016 e il 2018 sarebbe inferiore a quello dovuto.

In particolare, i ricorrenti deducono che l'intermediario avrebbe liquidato i BPF secondo i tassi di interesse previsti per la serie Q, così come introdotta con D.M. 13 giugno 1986; e che, tuttavia, i medesimi BPF (nella parte a tergo) mentre riportano in modo poco leggibile il timbro di variazione che introduce sul modello originario i tassi di interesse della serie Q previsti dal 1° al 20° anno dall'emissione, non recano alcun timbro di variazione circa il tasso di interesse previsto dal 21° al 30° anno. Ne consegue l'errato calcolo, da parte dell'intermediario, degli interessi maturati dei quali il ricorrente domanda la corretta liquidazione.

Resiste l'intermediario, il quale eccepisce l'incompetenza temporale e per materia dell'ABF e chiede, in ogni caso, il rigetto del ricorso in infondato.

DIRITTO

1. Vengono in rilievo, innanzitutto, le eccezioni sollevate dall'intermediario in ordine alla incompetenza temporale e per materia dell'ABF.

Quanto all'incompetenza sul piano temporale, il Collegio rileva come i fatti contestati siano anteriori al 1° gennaio 2009; e, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, *“in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°.1.2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo alla domanda della parte ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (cfr., ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 11045/2020; cfr. anche Collegio di coordinamento, decisione n. 72/2014)”* (così Coll. Roma, 23545/2020). Nel caso di specie, la domanda ha oggetto l'erronea liquidazione dei BPF negli anni 2017 e 2018, vale a dire un effetto negoziale prodottosi certamente dopo il 1° gennaio 2009: di qui la sua ammissibilità.

È da respingere, altresì, l'eccezione relativa alla incompetenza per materia dell'ABF, tenuto conto che, *“sia la delibera del CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, e i successivi aggiornamenti, ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta»”; e, nell'ambito “dell'attività di bancoposta rientra, ai sensi del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”, la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni fruttiferi postali (cfr. ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011)”* (così Coll. Roma, n. 23545/2020 cit.).

2. Con riguardo ai BPF oggetto di controversia, occorre richiamare il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, recante *“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”*.

Il D.P.R. n. 156/1973 dispone, all'art. 173, che *“Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”*.

Il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 – emesso anteriormente ai BPF sottoscritti dal ricorrente – prevede, all'art. 4, che *“Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera 'Q', i cui saggi d'interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”*. E stabilisce altresì, all'art. 5, che *“sono contraddistinti con la lettera 'Q', i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie 'P' emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura 'Serie Q/P', l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*. All'art. 6, infine, il richiamato D.M. dispone che *“Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie 'Q’”*.

Sui BPF oggetto di controversia è stata apposta una timbratura con la dicitura SERIE Q/P;

sul retro dei titoli, mediante timbratura sovrapposta alla griglia originaria, sono stati indicati, benché in modo non perfettamente leggibile, i tassi di interesse (nuovi e diversi rispetto a quelli stampati sul modello originario) sino al 20° anno, ma non è stata modificata la disciplina relativa agli interessi per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

3. La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'ABF. Al riguardo, il Collegio di coordinamento (per costante orientamento ribadito anche nella decisione del 19 marzo 2020) – sulla linea di Cass., Sez. Un., 13979/2007 – ha riconosciuto che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del BPF, si reputa ingenerato un legittimo affidamento, in capo al cliente, circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e tale affidamento deve essere tutelato. In tal caso, dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (Coll. Roma, n. 15200/2018; Coll. Roma, n. 19053/2018). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (Coll. Roma, n. 2664/2014).

Nel caso di specie, l'intermediario, nonostante l'intervenuto D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, in relazione ai due BPF serie Q/P non ha incorporato nel testo cartolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, le nuove determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine alla vigenza della regola apposta sul *retro* dei titoli in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 20° anno. L'intermediario, dunque, è tenuto a rimborsare i BPF applicando: (i) per il periodo sino alla scadenza del 20° anno, i tassi di interesse indicati nella timbratura sovrapposta alla griglia originaria; (ii) per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno, i tassi di interesse originariamente stabiliti.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA